

N. 6/17 Vol
2205 C.R.O.W

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. Elisabetta Tarozzi presidente rel.
Dott. Carmela Italiano giudice
Dott. Antonella Allegrini giudice on.
Dott. Norberto Costa giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento n° 6/17 VOL relativo alla minore [REDACTED], nata a Bologna in data 16.5.2014 di [REDACTED]

visto il ricorso della madre, che ha chiesto al Tribunale di procedere ai sensi dell' art.31 del D.Lgs.286/98,

OSSERVA

la norma invocata dalla ricorrente è applicabile alla situazione di fatto rappresentata, poiché diretta a disciplinare situazioni eccezionali, sorrette da gravi motivi che ricorrono "in tutti i casi in cui il minore sia concretamente esposto al pericolo di un grave pregiudizio psicoevolutivo cui si possa rimediare con la vicinanza di un genitore per un periodo di tempo determinato"(cfr. Cass. Sezioni Unite n.2221/2006, Cass. Sez. Prima Civile n.747/2007, Cass. Ord. n. 823/2010 e Cass. Sezioni Unite n° 21799/2010).

La natura particolare della situazione del minore, tale da giustificare l'autorizzazione del genitore ad entrare o permanere nel territorio dello Stato, risulta evidente dalla natura temporanea del provvedimento, che deve contenere l'indicazione di un periodo di tempo determinato e cessa la sua efficacia, con la conseguente revoca, quando vengono a cessare i gravi motivi.

Nel caso in esame sussistono i gravi motivi previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione richiesta trattandosi di minore nata in Italia, ancora in tenera età e che ha nella madre l'unico punto di riferimento affettivo ed educativo atteso che il padre della minore vive tuttora nelle [REDACTED] dove svolge attività lavorativa; la madre, dalle indagini svolte, ha manifestato di avere buone competenze genitoriali e una positiva relazione affettiva con la figlia talché un eventuale distacco dal genitore potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo psico-fisico della bambina.

[Handwritten signature]

Appare ,pertanto, necessario autorizzare la madre a permanere in Italia per accudire alla figlia minore ed evitare in tal modo che la stessa subisca un pregiudizio alla sua evoluzione, per un periodo che, allo stato, si determina in cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento; in detto periodo la madre potrà anche provvedere ad avviare le pratiche amministrative per la concessione del permesso di soggiorno;

visto l'art.31 D.Lgs.286/98

P.Q.M.

visto il parere conforme del P.M.;

provvedendo in via definitiva;

AUTORIZZA

██████████ madre della minore ██████████, nata a Bologna in data 16.5.2014, a permanere in Italia per il PERIODO CORRISPONDENTE AD ANNI CINQUE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

Si notifichi alla ricorrente.

Si comunichi a:
P.M.M.

Così deciso in Bologna, in data 8 giugno 2017

Il Presidente Rel.
Dr.ssa Elisabetta Tarozzi
ET

Depositato in Cancelleria il

13/6/17



Il Funzionario Giudiziario
M. Novella Vitali

[Handwritten signature]